



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2273/2025

Oggetto: CARROZZERIA AUTOGIANNI S.R.L., VIALE SERGIO KASMAN 33-35-39, CHIAVARI. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 53/2013 PER I COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 600,00.

In data 18/08/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

la D.G.R. n. 808 del 05.08.2020 recante "D.Lgs. 152/06 Art. 272 commi 2 e 3. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Premesso che

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 7615 del 07.02.2025 è pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Chiavari, in delega alla Camera di Commercio di Genova, nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, presentata da Carrozzeria AUTOGIANNI S.r.l. per l'attività di officina meccatronica ed autocarrozzeria, svolta presso la sede operativa sita a Chiavari in di Viale Sergio Kasman 33-35-39;

con nota prot. n. 10381 del 19.02.2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo al rilascio dell'A.U.A. sopra citata convocando contestualmente la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Chiavari e la ASL 4 Chiavarese;

con suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento, nonché dei referenti per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di regolarizzazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Atteso che

con nota assunta al protocollo con n. 13100 del 04.03.2025, pervenuta anche tramite S.U.A.P. del Comune di Chiavari e assunta al protocollo con n.13475 del 05.03.2025, la ASL4 Chiavarese ha chiesto integrazioni;

con nota assunta al protocollo con n. 14864 del 12.03.2025 il Comune di Chiavari ha chiesto integrazioni in merito al comparto edilizia;

con nota prot. n. 15899 del 14.03.2025 la Città Metropolitana di Genova ha chiesto integrazioni per i comparti emissioni in atmosfera, igienico-sanitario e urbanistico-edilizio, assegnando alla Società, come previsto dalla normativa, 30 giorni per fornire riscontro a quanto richiesto e sospendendo i tempi procedurali;

con nota assunta al protocollo con n. 18601 del 26.03.2025 la Società ha fornito riscontro esclusivamente ai chiarimenti in ordine agli aspetti edilizi dell'istanza richiesti dal Comune di Chiavari. Tale nota è pervenuta anche dal S.U.A.P. e assunta al protocollo con n. 19091 del 28.03.2025;

con nota prot. n. 21933 del 09.04.2025 la Città Metropolitana di Genova ha rammentato all'Azienda che il termine per riscontrare la richiesta di integrazioni formulata era fissato al 14.04.2025, fatta salva la possibilità di presentare richiesta di proroga entro il suddetto termine che i termini del procedimento permanevano comunque sospesi, in attesa di ricevere tutto quanto richiesto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota assunta al protocollo con n. 22575 del 14.04.2025, pervenuta anche tramite S.U.A.P. del Comune di Chiavari e assunta al protocollo con n. 22824 del 14.04.2025, l'Azienda ha richiesto una proroga di 15 giorni per fornire le integrazioni richieste;

con nota assunta al protocollo con n. 25123 del 28.04.2025, pervenuta anche tramite S.U.A.P. e assunta al protocollo con n. 25230 del 28.04.2025, l'Azienda ha trasmesso la documentazione integrativa relativa alle emissioni in atmosfera;

con nota assunta al protocollo con n. 26999 del 07.05.2025 l'Azienda ha fornito i chiarimenti richiesti da ASL4 Chiavarese;

con nota prot. n. 32730 del 30.05.2025 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato all'Azienda un preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto la ASL 4 Chiavarese, a seguito di un sopralluogo eseguito presso la sede operativa in argomento, ha rilevato incongruenze rispetto alla suddetta documentazione integrativa, come esplicitato con nota pervenuta tramite S.U.A.P. e assunta a protocollo della scrivente amministrazione con n. 28986 del 15.05.2025;

con la suddetta nota è stato contestualmente richiesto al Comune di Chiavari di fornire le valutazioni di competenza sotto il profilo urbanistico/edilizio e acustico e/o di comunicare eventuali motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in argomento nel più breve tempo tecnicamente possibile.

con nota assunta al protocollo con n. 36813 del 18.06.2025 il Comune di Chiavari ha espresso parere favorevole sotto il profilo edilizio/urbanistico;

con nota assunta al protocollo con n. 34054 del 06.06.2025 l'Azienda ha riscontrato la comunicazione ai sensi dell'art.10 bis, inviando gli elaborati tecnici richiesti dalla ASL4 Chiavarese;

con nota assunta al protocollo con n. 35474 del 13.06.2025 la ASL4 Chiavarese, alla luce di quanto fornito, ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'A.U.A.;

con nota assunta al protocollo con n. 44499 del 23.07.2025 l'Azienda ha inviato tramite S.U.A.P. un'integrazione volontaria consistente in una nuova relazione di impatto acustico, con la quale è stata annullata e sostituita la precedente relazione acustica ambientale del 14.01.2025 allegata all'istanza di autorizzazione;

con nota prot. n. 46428 del 31.07.2025, dal momento che la materia acustica costituisce parte integrante ed essenziale dell'A.U.A, la Città Metropolitana di Genova ha chiesto al Comune di Chiavari di fornire le proprie definitive determinazioni al riguardo entro il termine di 30 giorni dalla richiesta informando che nelle more i termini procedurali erano sospesi;

con nota assunta al protocollo con n. 48852 del 11.08.2025 il Comune di Chiavari ha espresso parere favorevole in materia acustica;

Preso atto che

l'Ufficio Tecnico rifiuti, bonifiche ed emissioni in atmosfera ha redatto la relazione tecnica di comparto per le emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico con prot. n. 49377 del 14.08.2025 e che la stessa costituisce altresì relazione di chiusura procedimento;

dalla suddetta relazione tecnica si evince che il ciclo produttivo dell'Azienda è quello indicato in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Rilevato che

l'assetto della carrozzeria non ha subito variazioni edilizie;

relativamente al calcolo della frequenza di sostituzione dei carboni attivi asserviti alla cabina di verniciatura l'Azienda ha proposto il riferimento alla Tabella 2, punto 5.2, dell'Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020, stimando un consumo medio di prodotto verniciante di circa 0,8 kg/h e utilizzando il coefficiente $K=1$;

Ritenuto che

relativamente all'emissione E1 derivante dalla cabina di verniciatura, sia possa accordare la frequenza di sostituzione dei carboni attivi proposta dall'Azienda, visto il contesto urbanistico dove è sita l'attività, coerente con il riferimento al valore k previsto in Tabella 2, punto 5.2, dell'Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020;

per la stessa emissione E1, derivante dall'attività di verniciatura, debbano essere confermati i valori limite già applicati, conformi a quanto indicato al punto 5.2 dell'Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020, relativo ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/giorno.";

l'Azienda debba effettuare un controllo analitico sull'emissione E1 per verificare l'efficienza dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche dell'emissione E1 afferente alle attività di verniciatura eseguite dall'azienda, fatta salva la possibilità, da parte dell'Autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

le operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, se non eseguite con tintometro, così come le operazioni di pulizia delle attrezzature con solventi non svolte con macchina di lavaggio a ciclo chiuso, debbano essere svolte in cabina di verniciatura o altra zona compartimentata sotto aspirazione collegata all'impianto di abbattimento a carboni attivi della cabina di verniciatura;

l'Azienda debba annotare su un registro di impianto da far vidimare preventivamente alla Città Metropolitana di Genova i consumi annuali di materie prime utilizzate nell'anno solare, il numero di ore indicate sul dispositivo contatore della cabina di verniciatura al 31.12 di ogni anno, data e numero di ore indicate dal dispositivo contatore in occasione delle sostituzioni dei carboni attivi;

non sia ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati o sostanze appartenenti alle varie classi della Tabella A1 e della Tabella A2 ed alle classi I e II della Tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 o classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e h360Fd ad eccezione degli isocianati che sono ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;

Preso atto che la Città Metropolitana in data 17.02.2025 ha provveduto a richiedere tramite procedura di accesso alla BDNA alla competente Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii. Tale richiesta è stata riscontrata in pari data. La suddetta richiesta è stata rinnovata in data 14.08.2025, in relazione alla durata semestrale della comunicazione. La nuova richiesta è stata riscontrata in data 18.08.2025;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 04.02.2025, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera pari a € 600,00;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 49377 del 14.08.2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Laura Moramarco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, dal momento che non sono state espresse condizioni ostative, sussistano i presupposti per procedere al rilascio alla Carrozzeria AUTOGIANNI S.r.l. dell'Autorizzazione Unica Ambientale per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica relativamente alla sede operativa sita a Chiavari in Viale Sergio Kasman 33-35-39, sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate in Allegato 1 al presente atto;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) di rilasciare alla Carrozzeria AUTOGIANNI S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Chiavari (GE) in Viale Sergio Kasman 33-35-39;
- B) di autorizzare il suddetto insediamento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- C) di assoggettare l'insediamento di cui sopra, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di prendere atto, relativamente alla materia acustica, del parere reso dal Comune di Chiavari in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- E) di prendere atto del parere igienico sanitario rilasciato dalla ASL 4 Chiavarese, contenente specifiche prescrizioni, in Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- F) di inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile.

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Chiavari per la successiva trasmissione a:

- Carrozzeria AUTOGIANNI S.r.l.;
- Comune di Chiavari;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del SUAP di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 110 giorni dalla presentazione dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale avvenuta il 07.02.2025, tenuto conto della sospensione termini pari a 80 giorni per richiesta integrazioni, preavviso rigetto e parere acustica.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**